

---

**VERBALE DELLA RIUNIONE PRELIMINARE  
ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI IN APPALTO RISCHI  
(ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 81/08).**

---

Il data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_ tra la ditta \_\_\_\_\_ con sede in via \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ di seguito denominata "committente" e la ditta \_\_\_\_\_ con sede in via \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ di seguito denominata "appaltatrice", ai sensi dell'art. 26 del Testo unico sulla Salute e sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/08), si è svolta la riunione preliminare per l'affidamento dei lavori di: \_\_\_\_\_

A detta riunione hanno partecipato:

Per la COMMITTENTE:

- il Sig. \_\_\_\_\_ qualifica \_\_\_\_\_;

Per l' APPALTATRICE:

- il Sig. \_\_\_\_\_ qualifica \_\_\_\_\_;
- il Sig. \_\_\_\_\_ qualifica \_\_\_\_\_;
- il Sig. \_\_\_\_\_ qualifica \_\_\_\_\_;

Nel corso della riunione è stato sottoposto all'esame dei partecipanti:

*la TIPOLOGIA DEI LAVORI da effettuare:*

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*ambienti di lavoro utilizzati durante l'intervento:*

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

---

*l'elenco delle ATTREZZATURE utilizzate:*

---

---

---

---

---

---

---

*l'elenco delle SOSTANZE CHIMICHE utilizzate:*

---

---

---

---

---

---

---

*l'eventuale presenza di rischi CHIMICI, FISICI E BIOLOGICI:*

---

rumore

---

---

vibrazioni

---

---

fumi e vapori

---

---

polveri di cancerogene:

---

---

radiazioni ultraviolette:

---

---

---

*l'eventuale presenza di ATMOSFERE ESPLOSIVE:*

---

---





## D.Lgs. 81/2008

### Articolo 26 - **Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione**

1. Il datore di lavoro, **in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi** all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:

a) **verifica**, con le modalità previste dal decreto di cui all'**articolo 6**, comma 8, lettera g), **l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi** in relazione ai lavori da affidare in **appalto** o mediante **contratto d'opera** o di **somministrazione**. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

1) acquisizione del **certificato di iscrizione alla camera di commercio**, industria e artigianato;  
2) acquisizione dell'**autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi** del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi **dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa**, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti **dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti** nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e **sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate** in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i **subappaltatori**:

a) **cooperano** all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) **coordinano** gli **interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori**, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, **elaborando un unico documento di valutazione dei rischi** che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i **rischi da interferenze**. Tale documento è **allegato al contratto di appalto o di opera**. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo **deve essere allegato entro tale ultima data**. Le disposizioni del presente comma **non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi**.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, **l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore**, nonché **con ciascuno degli eventuali subappaltatori**, per tutti i danni per i quali il **lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato** ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma **non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività** delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. **Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione**, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, **devono essere specificamente indicati** a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile **i costi relativi alla sicurezza del lavoro** con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 **i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008**, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. **A tali dati possono accedere**, su richiesta, **il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza** e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle **gare di appalto** e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, **gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza**, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro e' determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi,

delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. 7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, come da ultimo modificato dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita **tessera di riconoscimento** corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

#### **Articolo 27 - Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi**

1. Nell'ambito della Commissione di cui all'articolo 6, anche tenendo conto delle indicazioni provenienti da organismi paritetici, vengono individuati settori e criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati.

2. Il possesso dei requisiti per ottenere la qualificazione di cui al comma 1 costituisce elemento vincolante per la partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti pubblici e per l'accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica, sempre se correlati ai medesimi appalti o subappalti.

3. A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto con l'adozione delle misure di cui al comma 1.

## **ALLEGATO XVII**

### **IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE**

1. Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale le imprese dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
- b) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo
- c) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo, di macchine, attrezzature e opere provvisoria
- d) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori
- e) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente quando necessario
- f) nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza
- g) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal presente decreto legislativo
- h) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal presente decreto legislativo
- i) documento unico di regolarità contributiva
- l) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del presente decreto legislativo

2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto

- b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisoriale
- c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
- d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal presente decreto legislativo
- e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007

3. In caso di sub-appalto il datore di lavoro committente verifica l'idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1.